



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 636

data 15.10.2010

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina n. 824/2009 (Palmacci Luigi c/ Comune di Terracina). Liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,15 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

01/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

(Dott. Giancarlo De Simone)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

13.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Dott.ssa Ada Nasti
DIRETTORE
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	01	08	08		00001755	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20100002914 0	15.10.2010		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
GC					

Per :

SENTENZA G. DI PACE N.827/09 PALMACCI LUIGI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Importo Attuale Euro **85,09**
 Importo Iniziale Euro **85,09**

Previsione Attuale	2.000.000,00
Impegnato sul CAP	1.552.639,78
Differenza	447.360,22

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sentenza n. 824/2009 emessa in data 17/12/2009 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della causa n. RG 568/2009/A promossa dal sig. Palmacci Luigi, nato a Terracina (LT) il 04/12/1952 ed ivi residente Via dei Volsci 50, dichiarava nullo il processo verbale n. 102315/S elevato in data 28/05/2009 dalla Polizia Locale di Terracina e condannava questo Comune al pagamento in favore del sig. Palmacci Luigi delle spese di lite liquidate in € 80,70 quale restituzione dell'importo versato alla ditta Giuliano Moto per la rimozione dell'autovettura, come da fattura n. 63 del 16/03/09 oltre a spese di notifica della sentenza ;
 - VISTO il vigente Statuto Comunale;
 - VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), d in particolar modo l'art.194 che prevede le modalità per il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
 - VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 - VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;
- con voti unanimi,

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la proposta stessa per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la causa n. RG. 568/2009/A promossa dal sig. Palmacci Luigi, nato a Terracina il 04/12/1952 ed ivi residente in Via dei Volsci 50, innanzi al Giudice di Pace di Terracina in opposizione al processo verbale n. 102315/S elevato in data 28/05/09 dal Comando di Polizia Locale di Terracina

- VISTA la sentenza n. 924/2009 del 17.12-2009 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condannava questo Comune al pagamento in favore di parte opponente, sig. Palmacci Luigi, sopra meglio generalizzato, delle spese di lite liquidate, in € 80,70 per pagamento corrisposto alla ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura, come da fattura n. 63 del 16/03/2009;

- RITENUTO quindi opportuno liquidare in favore del sig. Palmacci Luigi, la complessiva somma di Euro 85,09 composta in dettaglio come in dispositivo di cui alla succitata sentenza riconoscendo detto importo quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000;

-Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in particolar modo l'art. 194;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

-Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti;

-Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del _____

-Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in merito diti Responsabili dei rispettivi Servizi;

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio il complessivo importo di € 85,09, di cui in sentenza n. 824/2009 emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa n. 568/2009 promossa dal sig. Palmacci Luigi nei confronti di questo Comune, imputando l'importo al capitolo 1715 del bilancio 2010.

2. di liquidare a favore di parte opponente sig. Palmacci Luigi, la complessiva somma di € 85,09 composta come segue:

- € 80,70 per pagamento fattura n. 63 del 16.03.2009 a ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura.;

- € 4,39 per pagamento spese di notifica della Sentenza Cron. 489 del 27/01/2010 del Tribunale di Terracina.



*Palmucci
Luigi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

SENTENZA N. 824/09

R.G. 568/09/A

SENT. 824/09

R. G. 568/09A

REP. —

CRON. 2059/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

in persona dell'avv. Pontillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo all'udienza del 17.12.09, nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, proposta con ricorso da **PALMACCI LUIGI**, nato a Terracina il 04.12.1952 ed ivi residente in via DEI Volsci n. 50, in proprio

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI TERRACINA – in persona del Sindaco in carica -

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione, ex art. 22 L. 689/81, avverso verbale di accertamento della Polizia Locale di Terracina n. 102315/S del 28.05.09.

Conclusioni del ricorrente: previa sospensione, annullamento dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente depositato il 07.07.09, Palmacci Luigi chiedeva l'annullamento del verbale della Polizia Locale di Terracina n. 102315/S con il quale gli veniva contestata la violazione della norma di cui all'art. 7, 2° comma, del C.d.S. perché in data 16.03.09, in Terracina, via Roma (altezza autolinea), l'autovettura Ford Mondeo, tg BY602ND, di sua proprietà, sostava in zona vietata con rimozione forzata.

Deduceva l'esponente che nel luogo della presunta violazione non esistono provvedimenti formali di limitazione della sosta, ma, al contrario, come risulta dall'ordinanza n. 28/IV del 14.02.66 del Comune di Terracina (allegata in atti), il divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto ove veniva accertata la contestata infrazione, era limitato solo nel periodo dal 20.02.06 al 26.05.06.

Rimaneva contumace il Comune di Terracina.

Il ricorso, appare fondato.

Il ricorrente, con la documentazione prodotta (copia dell'ordinanza sindacale citata), ha fornito la prova di quanto dedotto in ricorso.

In diritto occorre fare riferimento all'art. 5, n. 3, del C.d.S. il quale stabilisce che ogni provvedimento relativo alla regolamentazione della circolazione è emesso dall'ente proprietario con ordinanza motivata e resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, questi ultimi regolati dagli artt. 74 e seguenti del Reg. al C.d.S. Al riguardo va osservato che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (cfr. Cass. n. 13875/05, n. 7543/02).

L'Amministrazione opposta, inoltre, non costituendosi, non ha fornito al giudicante argomenti di prova atti a confutare le deduzioni dell'istante.

Per le suesposte ragioni questo Giudice, ritenute assorbite le ulteriori eccezioni, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Le spese di lite si ritengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da PALMACCI LUIGI avverso il verbale della Polizia Locale di Terracina n. 102315/S del 16.03.09 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 80,70 sborsata per il ritiro dell'autovettura Ford Mondeo tg. BY602ND, a seguito di rimozione forzata, come da fattura n. 63 del 16.03.09 rilasciata da "Giuliano Moto" di Terracina (in atti).

Nulla sulle spese di lite.

Terracina, 17 Dicembre 2009

IL CANCELLIERE B/3S
(Aurora Mancini)

Depositato in Cancelleria
30 DIC 2009
oggi
IL CANCELLIERE B/3S
(Aurora Mancini)

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Aurora Montillo

Aurora Montillo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 PER COPIA CONFORME
 26 GEN 2010

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZ. DIST. DI TERRACINA
 A richiesta del
 esso *[Handwritten: Carini]* *[Handwritten: Terracina]*
 ho sottoscritto l'atto che precede
 in cui ho verificato l'atto che precede
 con il
 consegnando copia con
 originale nel domicilio indicato a man-
[Handwritten: nelle sfe parte Carini]
[Handwritten: usblite]

[Handwritten: Lusevic]

[Handwritten: 1-2-2010]

Dott.ssa LUISA MARIGLIANI
 Ufficiale Giudiziario
 TRIBUNALE DI LATINA
 SEZ. DIST. DI TERRACINA

N. <i>689</i>	CRON.
Diritti	€ <u>2.78</u>
Trasferta	€ <u>1.65</u>
Totale	€ <u>4.23</u>
10%	€ <u>0.16</u>
Spese Post.	€
Totale	€ <u>4.39</u>

L'ufficiale Giudiziario

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
 SEZ. DIST. DI TERRACINA
 Ufficio Ufficiali
 Esecutori e Posteri
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
19 OTT. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina,
19 OTT. 2010
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA
È copia conforme all'originale
Terracina, li **19 OTT. 2010**

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina